



**COMUNICATO UFFICIALE N. 195/L  
DELL' 11 MARZO 2013**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

195/359

**Comunicazioni della F.I.G.C.**

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 139/A della F.I.G.C., pubblicato in data 7 Marzo 2013:

Comunicato Ufficiale n. 139/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 7 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 7 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato A).

**Publicato in Firenze l' 11 Marzo 2013**

IL SEGRETARIO  
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli

## REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p>1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società.</p> <p>2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.</p> <p>3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p>1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, <b>salvo quanto disposto dagli Accordi collettivi.</b></p> <p>2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.</p> <p>3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede</p>